

AEROPORTO CIVILE BARI PALESE

AMPLIAMENTO AEROSTAZIONE LATO EST:

**NUOVE GUIDE OTTICHE AL PARCHEGGIO DEGLI AA/MM ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI
IMPIANTI DELLE PASSERELLE TELESCOPICHE**

CUP B94I07000010007; CIG 5310838229

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

| | |
|---|-----------|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO | 5 |
| ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO | 6 |
| ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 7 |
| CAPO II | 7 |
| NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO | 7 |
| ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO | 8 |
| ART. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO | 8 |
| ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI | 9 |
| ART. 7 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO | 10 |
| ART. 8 - CAUZIONI E GARANZIE | 12 |
| 8.1 – Garanzia a corredo dell'offerta | 12 |
| 8.2 - Cauzione definitiva..... | 12 |
| Art. 9 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE | 13 |
| ART. 10 - ASSICURAZIONI | 13 |
| ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 14 |
| 11.1 - Subappalto | 14 |
| 11.2 - Responsabilità in materia di subappalto | 15 |
| 11.3 -Pagamento dei subappaltatori | 15 |
| ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE-RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE | 15 |
| 12.1 - Formazione del cantiere: aree per il cantiere, mezzi d'opera e viabilità di servizio. | 16 |
| 12.2 - Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera e delle piantagioni..... | 17 |
| 12.3 - Diritto di sorveglianza da parte della Stazione Appaltante sul cantiere e sui mezzi di trasporto | 18 |
| 12.4 - Cartelli indicatori | 18 |
| 12.5 - Cartelli di avviso e lumi | 19 |
| 12.6 - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche | 19 |
| 12.7 - Conservazione dei campioni | 19 |
| 12.8 - Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e smontaggi di ponti, impalcature e costruzioni provvisoriali | 20 |
| 12.9 - Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera | 20 |
| 12.10 - Direzione del cantiere | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 12.11 - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi | 21 |
| 12.12 - Responsabilità dell'operato dei dipendenti | 21 |
| 12.13 - Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazione impianti, scarichi di acqua, danneggiamento piante | 21 |
| 12.14 - Danni a proprietà confinanti | 21 |
| 12.15 - Aggotamento acque meteoriche, sgombero della neve, protezione contro agenti atmosferici, innaffiamento delle demolizioni e scarichi di materiali, mantenimento della pulizia delle superfici delle aree aeroportuali interessate dal transito dei mezzi di cantiere. | 21 |
| 12.16 - Prove di carico e verifiche | 22 |
| 12.17 - Progettazione e calcolazioni | 22 |
| 12.18 - Protezione delle opere | 23 |
| 12.19 - Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presenti in cantiere | 23 |
| 12.20 - Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico | 23 |
| 12.21 - Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito | 24 |
| 12.22 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali | 24 |
| 12.23 - Soccorso ai feriti | 26 |
| 12.24 - Assunzione e qualifica del personale | 26 |
| 12.25 - Interruzione delle attività lavorative | 26 |
| 12.26 - Obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi e retributivi | 26 |
| 12.27 - Notizie statistiche | 26 |
| 12.28 - Fotografie | 27 |
| 12.29 - Polizze assicurative | 27 |
| 12.30 - Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza | 28 |
| 12.31 - Pulizia delle opere | 28 |
| 12.32 - Accesso al cantiere ed uso dei ponti, impalcature, costruzioni provvisorie, ecc. da parte di altre Imprese o Ditte | 29 |
| 12.33 - Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei materiali, provviste e forniture escluse dall'appalto | 29 |
| 12.34 - Custodia, conservazione e manutenzione fino all'approvazione collaudo/verifica ... | 30 |
| 12.35 - Uso anticipato delle opere | 30 |
| 12.36 - Sgombero del cantiere | 30 |
| 12.37 - Pulizia finale | 30 |
| 12.38 - Imposte di registro, tassa di bollo, ecc. | 31 |
| 12.39 - Contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti | 31 |
| 12.40 - Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori, anche per fasi, in zona aeroportuale. | 32 |
| 12.41 - Permessi di accesso | 32 |
| 12.42 - Piano delle Committenze | 32 |
| 12.43 - Monitoraggio dell'avanzamento fisico-economico-temporale degli interventi | 33 |
| 12.44 - Oneri per la qualifica di materiali, prodotti, impianti ed apparecchiature | 33 |
| 12.45 - Modalità da rispettare per il trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e dei residui di lavorazione | 33 |
| ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE | 34 |
| ART. 14 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE | 34 |
| ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE | 35 |
| Art. 16 - ONERI E RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE - DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 35 |
| CAPO III | 38 |
| NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI | 38 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 17 - GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 38 |
| ART. 18 - ORDINE DEGLI INTERVENTI | 39 |
| ART. 19 - ORDINI DI SERVIZIO | 40 |
| ART. 20 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI | 40 |
| ART. 21 - MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE | 41 |
| ART. 22 - TEMPI ULTIMAZIONE INTERVENTI – TERMINI DI SCADENZA INTERMEDI | 42 |
| ART. 23 - SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGHE | 43 |
| 23.1 - Proroghe | 43 |
| ART. 24 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO | 44 |
| ART. 25 - ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI | 44 |
| ART. 26 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA | 45 |
| ART. 27 - LAVORAZIONI NON PREVISTE - NUOVI PREZZI | 45 |
| ART. 28 - LAVORI IN ECONOMIA | 46 |
| ART. 29 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI | 46 |
| ART. 30 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI - OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI CONTRATTO | 47 |
| ART. 31 - DANNI DI FORZA MAGGIORE | 48 |
| CAPO IV | 49 |
| CONTABILITÀ DEI LAVORI, PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE OPERE | 49 |
| ART. 32 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE | 49 |
| ART. 33 - CONTABILITÀ E RISERVE | 49 |
| ART. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI | 50 |
| ART. 35 - CONTO FINALE | 51 |
| ART. 36 - REVISIONE DEI PREZZI | 52 |
| ART. 37 - PENALE PER IL RITARDO | 52 |
| 37.1 - Penale per il ritardo | 52 |
| ART. 38 – COLLAUDI/VERIFICHE | 54 |
| ART. 39 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL'OPERA | 55 |
| ART. 40 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE | 55 |
| CAPO V | 57 |
| GARANZIE E CONTROVERSIE | 57 |
| Art. 41 - ACCORDO BONARIO | 57 |
| Art. 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 57 |
| Art. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 57 |
| Art. 44 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA | 59 |

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), avente ad oggetto le **"Nuove guide ottiche al parcheggio aa/mm ed implementazione degli impianti delle esistenti passerelle telescopiche"** per l'aeroporto civile di Bari-Palese, descrive in linea tecnica e funzionale le lavorazioni necessarie e le relative forniture.

L'Appalto sarà gestito dalla società **Aeroporti di Puglia S.p.A.** (in seguito indicata quale "Stazione Appaltante" o "Committente"), società di gestione dello scalo di Bari e sarà eseguito da parte della ditta Appaltatrice (che per brevità viene in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore").

Il presente documento integra il Contratto di Appalto, costituendone parte sostanziale per l'individuazione sia dei lavori/forniture che degli oneri ed obblighi posti a carico dell'Appaltatore.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto, che nella gestione del Contratto, spettano alla Stazione Appaltante, quest'ultima, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal proprio Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.).

E' fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel Contratto.

L'Appalto verrà espletato con l'osservanza della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, delle **nuove guide ottiche al parcheggio aa/mm ed implementazione degli impianti delle esistenti passerelle telescopiche** per l'aeroporto civile di Bari-Palese. Gli interventi sono da intendersi a corpo e prevedono anche opere civili e impiantistiche.

In sintesi l'Appalto prevede le seguenti lavorazioni e forniture:

- ➔ **Sostituzione guide di scorrimento INOX** del sistema di trazione del tunnel telescopico, sia inferiori che superiori, compresi i gruppi meccanici bilancini-cuscinetti al fine dare l'intero sistema di trazione perfettamente funzionante e garantire per le guide di scorrimento lo schema statico di progetto (per n. 4 pontili d'imbarco);
- ➔ **Sistemi complementari:** installazione di n. 4 impianti di cablaggio strutturato in grado di veicolare sia dati che fonia. In particolare dovranno essere previsti, per ciascun impianto, 2 punti telefonici e 2 punti dati. E' prevista anche l'installazione di impianto anemometrico, con anemometro da ubicare sulla copertura della cabina dei pontili d'imbarco;
- ➔ **Impianto di condizionamento pontile:** installazione di n. 4 impianti di condizionamento per pontili d'imbarco;
- ➔ **Convertitori di frequenza e sistema raccogli cavo per l'alimentazione elettrica 400 Hz:** installazione di n. 3 convertitori di frequenza del tipo "Bridge mounted" di potenza in uscita pari a 90kVA in sostituzione dei PHILLER presenti oltre all'installazione di n. 4 sistemi reggicavo a paranco, tipologia "Cable Hoist", da sostituire con quelli presenti sui PBB, esclusa la fornitura di cavo e spina;
- ➔ **Impianto di condizionamento per aeromobile:** installazione di n. 4 impianti di canalizzazione dell'aria di pertinenza dell'impianto di condizionamento per aeromobile, da installare sui pontili esistenti;
- ➔ **Guide ottiche d'accosto:** installazione di n. 7 sistemi di guide ottiche d'accosto (di cui 4 in sostituzione di quelle in esercizio sui pontili esistenti). Una di queste non è installabile sulla passerella fissa e pertanto dovrà essere installata su supporto autonomo, piolo o traliccio, con relativa fondazione;
- ➔ **Implementazioni hardware e software:** n. 4 implementazioni di impianto, hardware e cablaggi, da corredare con idonee periferiche di I/O in grado di interfacciare le utenze esistenti (pontili, alimentazione 400Hz, impianto di climatizzazione del pontile, impianto di climatizzazione dell'a/m, guide ottiche d'accosto) al Sistema di Supervisione Centrale del Committente (anch'esso previsto nel presente appalto);
- ➔ **Nuova sezione di alimentazione in continuità assoluta:** le alimentazioni delle guide ottiche ed apparecchiature di campo (PLC, I/O remotati, etc) necessarie per la

regolare funzionalità del Sistema di Supervisione Centrale dovranno essere di "sicurezza" (in continuità assoluta), derivate dalle sezioni di continuità esistenti ubicate al piano interrato dell'aerostazione passeggeri. Il presente progetto prevede di derivare 4 linee di sicurezza dalle sezioni di continuità ubicate al piano interrato dell'aerostazione sino ai quadri elettrici dei torrioni, ubicati al livello del piazzale aeromobili, al fine di avere su detti quadri sia la linea "normale" sia quella di "sicurezza";

- **Sistema di Supervisione Centrale** (software di comunicazione) di tutte le guide ottiche installate (n. 7). Il Sistema di Supervisione deve operare sia come service provider per le guide ottiche sia come gateway verso altri sistemi esterni. Dovranno essere previste due workstation una per gli operatori ed una per la manutenzione negli uffici indicati dal Committente.

I sistemi di automazione di nuova fornitura previsti nel presente Appalto dovranno essere integrabili con quelli dei pontili d'imbarco esistenti senza alterarne le caratteristiche intrinseche e salvaguardandone la Dichiarazione di Conformità originaria.

Nell'esecuzione degli interventi sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le misure/accorgimenti necessari sia a limitare i disagi all'utenza quanto soprattutto a minimizzare l'interferenza con l'operatività aeroportuale.

Pertanto, nell'ambito dello svolgimento delle opere, sarà condizione sostanziale ed imprescindibile quella di operare attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni che, di volta in volta, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori secondo le indicazioni ricevute dalla Committente, dall'E.N.A.C..

Inoltre l'Appaltatore assume l'obbligo contrattuale di sottoporre, a propria cura e spese, tutto il proprio personale destinato ad operare in cantiere all'apposito "*briefing informativo ai fini della sicurezza operativa*", tenuto da rappresentanti della AEROPORTI DI PUGLIA, sulla conduzione di operazioni in aree aeroportuali.

Si precisa che tutte le lavorazioni relative alle pavimentazioni saranno precedute e seguite da rilievi celerimetrici eseguiti, a cura e spese dell'Appaltatore, che attesteranno il rispetto delle pendenze delle pavimentazioni stesse, sia longitudinali che trasversali, in ottemperanza a quanto riportato dal Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Importo Totale delle Opere in appalto, determinato complessivamente a corpo quale somma fissa ed invariabile e riferita forfetariamente alla realizzazione di quanto sintetizzato nel precedente Art.1, è così riepilogato:

| | | |
|--|------|-----------------|
| A) IMPORTO INTERVENTI DI PROGETTO (BASE D'ASTA) | | |
| NUOVE GUIDE OTTICHE AL PARCHEGGIO AA/MM | EURO | 460.460,00 |
| IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PASSERELLE TELESCOPICHE | EURO | 350.000,00 |
| LAVORI ALIMENTAZIONE CONTINUITÀ ASSOLUTA | EURO | <u>8.140,83</u> |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| | TOTALE | EURO | 818.600,83 |
| B) | ONERI PER LA SICUREZZA | EURO | 13.790,76 |
| C) | TOTALE (A BASE DI GARA) | EURO | 832.391,59 |

L'importo totale delle opere è comprensivo sia di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, che di quelli che si rendessero comunque necessari per dare le opere in appalto ultimate, a perfetta regola d'arte, sulla base delle previsioni di progetto, funzionali ed agibili secondo le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore sarà obbligato a redigere e mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni, oltre che le indicazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo rispetto agli importi di cui sopra, e ciò con particolare riferimento anche alla compresenza di altre diverse Ditte e/o Imprese che operano o che potranno trovarsi ad operare nelle aree di cantiere.

Tali obblighi ed oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L'importo degli interventi a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione ed il collaudo, nonché delle opere provvisorie e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo nonché degli oneri aggiuntivi per la sicurezza come disposto dal T.U. 81/08 e ss.mm.ii.

ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "**a corpo**" ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 207/10.

Le quantità indicate dalla Stazione Appaltante nei documenti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante.

La formulazione dell'offerta, quindi, dovrà essere effettuata sulla base delle valutazioni dell'impresa concorrente, che se ne assume, conseguentemente i relativi rischi.

CAPO II

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO

ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato ai sensi degli artt. 81, 83, del Codice dei Contratti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Presentazione dell'offerta

L'offerta andrà redatta e presentata nei modi e nei tempi indicati nel Disciplinare di gara e dovrà contenere l'impegno da parte dell'Impresa ad eseguire gli interventi al prezzo offerto.

ART. 5 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, i seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI

| N° | SIGLA | TITOLO ELABORATO | REV. |
|----|-------|---|------|
| 1 | EE | ELENCO ELABORATI | 0 |
| 2 | RGP | RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO | 0 |
| 3 | CSA | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 0 |
| 4 | DDPT | DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI | 0 |
| 5 | CME | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | 0 |
| 6 | EP | ELENCO PREZZI | 0 |
| 7 | ANP | ANALISI PREZZI | 0 |
| 8 | SIC | CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI ED INDIRETTI | 0 |
| 9 | QE | QUADRO ECONOMICO | 0 |
| 10 | SC | SCHEMA DI CONTRATTO | 0 |

ELABORATI GRAFICI

| N° | SIGLA | OGGETTO/TITOLO ELABORATO | SCALA | REV. |
|----|-------|---------------------------------------|-------|------|
| 1 | A | PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI | 1:500 | 0 |

| | | | | |
|---|---|--|--------------|---|
| 2 | A | PROSPETTO TIPOLOGICO E DETTAGLI COSTUTTIVI | 1:100 – 1:50 | 0 |
| 3 | I | PLANIMETRIA DEGLI IMPIANTI STATO DI FATTO | 1:500 | 0 |
| 4 | I | PLANIMETRIA DEGLI IMPIANTI STATO DI PROGETTO | 1:500 | 0 |

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; valgono comunque le indicazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante, come tali individuate dal Responsabile del Procedimento.

In caso di norme del presente del Capitolato Speciale di Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso che si riscontrassero alternative e discordanze tra i diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- 1) Bando e Disciplinare di gara
- 2) Contratto d'appalto e Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- 4) Elenco Prezzi;
- 5) Elaborati Grafici

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle diverse e minori prescrizioni dei documenti contrattuali.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente documento, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali grafici e documentali che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei Contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- b) il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.,

Inoltre, per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal Contratto di Appalto e dal progetto, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) il Codice Civile;
- c) le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- d) tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- e) la legislazione per prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale;
- f) le normative e disposizioni di carattere aeroportuale, in particolare delle Norme I.C.A.O. - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile contenute nell'Annesso 14 "Aerodromi" (ultima edizione) e Disposizioni, Circolari e Regolamenti emanati dall'E.N.A.C. – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
- g) successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenza o applicabilità con l'esecuzione dell'appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune di Bari e dagli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all'applicazione del Testo Unico della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumità degli operai ed a prevenire le cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante l'esecuzione la gestione dell'appalto.

Per espresso patto contrattuale, la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera più assoluta, da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni o danni che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell'Appaltatore.

ART. 7 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto di Appalto, nel presente documento e in tutti

gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

L'Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Regolamento sui contratti pubblici.

Tale dichiarazione fa parte integrante del presente CSA.

Ai sensi del Regolamento sui contratti pubblici, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione degli interventi.

Al riguardo l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dovrà dichiarare altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione delle opere;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione degli interventi, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle opere poste in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente documento, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 8 - CAUZIONI E GARANZIE

8.1 – Garanzia a corredo dell'offerta

Ai sensi dell'articolo 75, del D.Lgs. 163/06, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, a scelta dell'offerente e secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara, pari al 2 % (due per cento) del prezzo base dell'appalto relativo agli interventi da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

8.2 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 123 del DPR 207/10, è richiesta da parte dell'Appaltatore una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con ribasso d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso che ecceda la predetta misura percentuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/verifica.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto del primo e terzo comma qualora in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere

ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia fidejussoria o la polizza assicurativa di cui al primo comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'esecuzione del contratto e degli obblighi dell'Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo/verifica.

L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 % del valore aggiuntivo al contratto iniziale.

Art. 9 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, **con riferimento alle forniture prevalenti**, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui al Titolo VI - CAPO I del D.P.R. n. 207 del 2010.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

ART. 10 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è obbligato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle opere. La suddetta polizza assicurativa deve essere prestata da

un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/verifica.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto di appalto.
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavorazioni aggiuntive affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per un massimale pari a € 2.000.000,00 (duemilioni di Euro come quanto previsto dal Disciplinare di gara.

La garanzia R.C.T. dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai lavori ed alle attività di cantiere (esecuzione, direzione, sorveglianza, vigilanza, collaudo, etc), indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore.

Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna delle opere fino alla data di emissione del certificato di collaudo/verifica.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

11.1 - Subappalto

E' ammesso il subappalto nei casi e nei limiti consentiti dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare ai sensi della richiamata normativa, le lavorazioni che lo stesso intende affidare in subappalto. La mancanza della suddetta indicazione comporterà l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa, in relazione all'importo da eseguire in subappalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere almeno venti giorni prima della data di inizio dei lavori subappaltabili al deposito del relativo contratto di subappalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al momento del deposito del contratto di subappalto la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

11.2 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste.

11.3 -Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore il proprio Piano Operativo della Sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo redatto dallo stesso Appaltatore.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE-RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

12.1 - Formazione del cantiere: aree per il cantiere, mezzi d'opera e viabilità di servizio.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ai costi necessari al rilascio dei permessi di accesso alle aree Air-Side dell'aeroporto, per uomini e mezzi.

L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione dell'Esecuzione del contratto, affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende occupare, la disposizione e la tipologia dei baraccamenti degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali ed attrezzature (progetto del cantiere e della cantierizzazione).

Per la movimentazione/circolazione dei mezzi d'opera all'interno del sedime aeroportuale, è fatto assoluto obbligo all'Appaltatore (personale e mezzi preventivamente autorizzati) di seguire i percorsi/tragitti indicati dalla Direzione Lavori, ponendo la massima cura ed attenzione nella percorrenza della esistente viabilità perimetrale/di servizio in prossimità di aree interessate da transito di aeromobili (piazzale di sosta aa/mm, vie di circolazione, bretelle, raccordi, ecc.). A tale proposito, si rammenta che è fatto obbligo almeno ai responsabili di ciascuna squadra di lavorazione di dotarsi di un apparecchio radioricetrasmittente omologato e quarzato su apposita frequenza ground da richiedersi tramite la Stazione Appaltante alla competente Autorità, garantendo altresì adeguata istruzione e formazione del proprio personale (che potrà essere eventualmente effettuata a cura della competente Autorità Aeroportuale) circa le modalità di impiego e la fraseologia da adottare nelle comunicazioni in fonia.

Qualora necessario e comunque dietro disposizione della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione di apposita viabilità, all'interno del sedime aeroportuale, da adibirsi alla circolazione dei mezzi d'opera dal cantiere alle zone di lavorazione.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere:

- alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato in relazione alla entità dell'opera, per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti;
- alla recinzione e/o alle transennature delle aree di cantiere comprese adeguate segnalazioni anche luminose atte ad impedire il facile accesso all'interno delle stesse da parte di estranei e a garantire una corretta circolazione oltre che l'incolumità di persone e gli addetti ai lavori operanti;
- la realizzazione, mantenimento e smantellamento della segnaletica provvisoria orizzontale e verticale sia diurna che notturna a norma ICAO Regolamento ENAC per le varie fasi di lavoro.
- la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro; le caratteristiche di tali elementi dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa ICAO, ENAC, e l'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" avverranno alla

presenza della Direzione dell'Esecuzione del Contratto e di incaricati della Stazione Appaltante;

- all'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per gli interventi notturni ed anche diurni;
- alla costante pulizia delle aree di cantiere e alla manutenzione di ogni apprestamento provvisorio;
- alla sistemazione delle strade del cantiere e di tutte quelle interne al sedime utilizzate da mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione delle opere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- alla predisposizione per l'attraversamento degli scavi e gli sterri, ed in ogni altro luogo ove necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private;
- ad assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti l'appalto, anche se per legge dovute dalla Stazione Appaltante, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilito o accresciute posteriormente;
- ad emettere, al pagamento da parte della Stazione Appaltante di ogni singolo importo, ricevuta regolarmente quietanzata o fatturata (la corresponsione dell'IVA è regolata dalle norme di legge cui va soggetto il presente appalto secondo la classificazione delle opere e della Stazione Appaltante (comma 13 art. 8 D.P.R. 633/72 e successive modifiche));
- a produrre, con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di inizio lavori, il relativo piano delle Committenze, indicando il nominativo dei possibili fornitori e subappaltatori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni (La mancata presentazione del piano delle Committenze nei termini stabiliti potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento);
- alla fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e delle eventuali luci provvisorie per l'interdizione delle aree inagibili durante le lavorazioni.

12.2 - Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera e delle piantagioni

12.2.1 - Guardiania e sorveglianza del cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore la guardiania e la sorveglianza del cantiere sia di giorno che di notte (anche nei periodi di sospensione dei lavori), di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori-fornitori, della Stazione Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite od in corso di costruzione, che saranno consegnate all'Appaltatore. Tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino all'approvazione del collaudo/verifica da parte della Stazione Appaltante, e comunque fino ad un periodo di mesi 3 (tre) dalla data del Certificato di Ultimazione.

Per interventi che richiedono la custodia continuativa, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. Qualora la Direzione dell'Esecuzione del Contratto riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza. L'inadempienza in questione sarà valutata dalla Direzione E. per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento degli interventi.

Tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino all'approvazione del collaudo/verifica da parte della Stazione Appaltante, e comunque fino ad un periodo di mesi 8 (otto) dalla data del Certificato di Ultimazione.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la custodia di cui sopra a personale con qualifica di guardia particolare giurata.

Qualora la Direzione E. riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dal T.U. 81/08 e s.m.i., sarà valutata dalla Direzione E. per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento degli interventi.

12.3 - Diritto di sorveglianza da parte della Stazione Appaltante sul cantiere e sui mezzi di trasporto

La Stazione Appaltante ha diritto ad esercitare la sorveglianza a mezzo di proprio personale, sulle modalità di installazione del cantiere e di utilizzo dello stesso oltre che dei mezzi di trasporto che impiegherà l'Appaltatore; questo diritto non limita in alcun modo la responsabilità che le norme vigenti in materia, il presente Capitolato e gli atti contrattuali attribuiscono all'Appaltatore stesso.

12.4 - Cartelli indicatori

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, entro 15 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, almeno n° 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, curandone altresì i necessari aggiornamenti periodici.

- denominazione dell'Amministrazione Concedente, della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore;
- l'oggetto e l'importo dell'appalto;
- le generalità del Responsabile del Procedimento;

- le generalità del Progettista;
- le generalità del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- le generalità del Coordinatore della Sicurezza;
- le generalità del Direttore di Cantiere;
- le generalità del Capo Cantiere;
- le generalità del Responsabile della Sicurezza per l'Appaltatore;
- le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti simili, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi ai requisiti di qualificazione o, nei casi consentiti, alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- data di consegna e data di inizio delle opere (qualora differite contrattualmente);
- durata;
- data prevista per l'ultimazione;
- quant'altro richiesto dalla Direzione E. nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Nei cantieri particolarmente estesi, e comunque a richiesta della Direzione E., l'Appaltatore provvederà ad installare un numero di cartelli adeguato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni all'installazione dei tabelloni o comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione E., di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

12.5 - Cartelli di avviso e lumi

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, anche durante i periodi di sospensione.

12.6 - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche

È a carico dell'Appaltatore l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti, regolarmente certificati, che saranno indicati dalla Stazione Appaltante, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto e/o dalla Commissione di Collaudo/verifica, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire gli interventi.

12.7 - Conservazione dei campioni

L'Appaltatore è responsabile della conservazione, fino all'approvazione del collaudo/verifica da parte della Stazione Appaltante, in appositi locali (depositi, magazzini, tettoie, vasche, ecc.) presso gli Uffici della Direzione Esecuzione Contratto, dei campioni muniti di sigilli e firma sia del Direttore dell'Esecuzione che dell'Appaltatore, nei modi più

idonei per garantirne l'autenticità.

12.8 - Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e smontaggi di ponti, impalcature e costruzioni provvisionali

Sono a carico dell'Appaltatore la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo smontaggio dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori complementari, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale.

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione della Direzione E. ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

12.9 - Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera

Analogamente l'Appaltatore provvederà alle operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie.

12.10 - Direzione del cantiere

Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Professionista regolarmente iscritto nel proprio Albo Professionale.

L'incarico di Capo Cantiere dovrà essere affidato a Tecnico Diplomato (Geometra, Perito Edile o Perito Industriale) regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante prima dell'inizio degli interventi, i nominativi del:

- Direttore del Cantiere;
- Capo Cantiere;
- Responsabile della Sicurezza;
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione;

nonché la formale accettazione scritta di questi.

L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare durante il corso degli interventi. L'Appaltatore, sempre prima dell'inizio dell'Esecuzione, dovrà inoltre comunicare i nominativi di:

- Assistente/i opere civili;
- Assistente/i opere impiantistiche;
- Capo contabile.

12.11 - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

Adottare nell'esecuzione degli interventi e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati nei punti del presente articolo, i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante che tutto il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza delle opere.

12.12 - Responsabilità dell'operato dei dipendenti

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la Stazione Appaltante e la Direzione E. da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

12.13 - Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazione impianti, scarichi di acqua, danneggiamento piante

È a carico dell'Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per i danni conseguenti i depositi di materiali, le escavazioni, l'installazione degli impianti ed opere di cui sopra, la manovra degli impianti stessi, gli scarichi di acqua di ogni natura, l'abbattimento o il danneggiamento di piante, ecc..

12.14 - Danni a proprietà confinanti

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (frammenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

12.15 - Aggottamento acque meteoriche, sgombero della neve, protezione contro agenti atmosferici, innaffiamento delle demolizioni e scarichi

di materiali, mantenimento della pulizia delle superfici delle aree aeroportuali interessate dal transito dei mezzi di cantiere

L'aggettamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione; lo sgombero della neve; le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, infissi, vetri, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere, e ciò anche nei periodi di sospensione; l'innaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire il costante mantenimento della perfetta pulizia di tutte le superfici pavimentate delle aree aeroportuali interessate dal transito dei propri mezzi di cantiere, mediante idropulitrici e spazzatrici/aspiratrici di adeguata potenza.

12.16 - Prove di carico e verifiche

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture.

12.16.1 - Prove impianti e forniture

Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle norme tecniche quali:

- prove di isolamento, conduttività, messa a terra, ecc. per impianti elettrici;
- prove fotometriche per segnali luminosi di impianto voli notturni;
- prove a freddo e a caldo di impianti in genere;
- altre prove richieste dalla Direzione E. e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le norme, le specifiche tecniche ed i disegni.

12.17 – Progettazione e calcolazioni

12.17.1 - Progettazione costruttiva

La progettazione costruttiva delle opere con l'integrazione dei dettagli di cantiere e degli schemi di montaggio necessari per l'esecuzione delle opere stesse non potrà alterare e/o modificare quanto previsto in progetto e dovrà avere la preventiva approvazione della Direzione dell'Esecuzione del Contratto..

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare il progetto costruttivo alla Direzione Lavori, per l'approvazione, almeno 30 giorni prima di dare inizio alla lavorazione stessa.

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre tutta la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche occorrenti presso gli Enti competenti per l'ottenimento, ove

necessario, delle previste autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, ecc..

12.17.2 - Terebrazioni, indagini e relazioni geognostiche

L'Appaltatore dovrà eseguire se ritenute necessarie dal Direttore E. le terebrazioni del terreno con i mezzi e nel numero che verranno indicati ad integrazione di quelle allegate nella documentazione contrattuale onde confermare il sistema e l'estensione di fondazione previste in progetto e le profondità del piano di appoggio; interpretare a suo esclusivo rischio e responsabilità le risultanze delle indagini attraverso relazione esplicativa a firma di un Ingegnere geotecnico e/o di un Geologo nei limiti di competenza.

12.17.3 - Progetto costruttivo in versione "AS BUILT"

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ultimazione, l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione E. copia su supporto magnetico, più copia riproducibile, più tre copie su carta della versione "AS BUILT" di tutto il progetto così come effettivamente realizzato.

12.18 - Protezione delle opere

Sono a carico dell'Appaltatore l'idonea protezione dei beni della Stazione Appaltante e la prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione E. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione ai sensi dell'art. 30 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, franamenti di materie, ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

12.19 - Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presenti in cantiere

L'Appaltatore è responsabile per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione) e per colpa di chiunque, ai materiali e/o apparecchiature approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere anche se pertinenti della Stazione Appaltante e/o di altre Ditte.

Pertanto, fino all'approvazione del collaudo/verifica da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati, e ad eseguire gli interventi occorrenti per le riparazioni conseguenti.

12.20 - Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dalle difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni alla sua operatività imposte dal traffico aereo.

12.21 - Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito

L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere.

12.22 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali

12.22.1 - Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L'Appaltatore è responsabile:

- dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, Enaoli, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non indicata.
- Dell'applicazione ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300 s.m.i., nei confronti dei lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
- Dell'accertamento che i lavoratori abbiano adempiuto l'obbligo prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 e del D.P.R. 7 settembre 1965 n. 1301.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento dell'iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela indicate nel

D.LGS.81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

12.22.2 - Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

12.22.3 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio degli interventi, deve predisporre e consegnare al Direttore E. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle opere. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al D.LGS 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore deve altresì consegnare alla Direzione E., almeno 3 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto e comunque non oltre 15 giorni dalla data di autorizzazione degli stessi, i piani di sicurezza predisposti dai subappaltatori.

L'Appaltatore cura il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare tempestivamente alla Direzione E. i nuovi piani di sicurezza. Sarà comunque cura dell'Appaltatore mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i vari piani di sicurezza.

Il Direttore Tecnico del cantiere, nominato dall'Appaltatore ai sensi del successivo art. 16, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non predisponga e/o non consegni alla Direzione E., entro il termine sopra indicato il

proprio piano di sicurezza nonché i piani degli eventuali subappaltatori, ovvero non metta gli stessi a disposizione delle autorità competenti.

12.23 - Soccorso ai feriti

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario in idoneo ambiente specificatamente destinato ed idoneamente attrezzato per il primo soccorso, della superficie minima di 12 m².

12.24 - Assunzione e qualifica del personale

12.24.1 - Assunzione di categorie protette

L'Appaltatore provvede all'osservanza degli obblighi di assunzione in base alle disposizioni di legge vigenti e successive modifiche in favore di categorie protette che, a titolo esemplificativo e non limitativo si elencano:

12.24.2 - Assunzione agli operai

L'assunzione di tutti gli operai per il tramite del locale ufficio di collocamento al lavoro deve effettuarsi nel rispetto della normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura.

12.24.3 - Qualifica del personale

L'Appaltatore provvede inoltre ad esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Lavori, i libretti di qualifica professionale del proprio personale.

12.24.4 - Turni di lavoro

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, per rispettare i termini di ultimazione e/o consegna contrattuali.

12.25 - Interruzione delle attività lavorative

L'Appaltatore dovrà tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi operativi dell'aeroporto.

12.26 - Obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi e retributivi

Si applicano le norme di cui agli artt. 4,5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

12.27 - Notizie statistiche

L'Appaltatore deve provvedere a dare comunicazione scritta alla Direzione E., alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Direttore E., di tutte le notizie statistiche relative all'appalto ed in particolare

all'avanzamento fisico ed economico e le previsioni a finire delle opere.

12.28 - Fotografie

L'Appaltatore deve provvedere alle spese per la fornitura alla Stazione Appaltante di dodici fotografie, in tre copie formato 18x24 cm, che illustrano l'andamento degli interventi nelle varie fasi dell'esecuzione a dimostrazione del progredire degli stessi, nonché alla spesa per la fornitura, alla Stazione Appaltante di almeno dieci fotografie, in tre copie formato 40x50 cm, riproducenti l'insieme delle opere ultimate.

La Stazione Appaltante e la Direzione E. si riservano comunque la facoltà di fare eseguire direttamente tali fotografie, addebitandone i costi all'Appaltatore.

12.29 - Polizze assicurative

L'Appaltatore deve assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle coperture assicurative così come indicato all'art. 10 del presente documento.

Al riguardo, oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato.

12.29.1 - Denuncia della variazione del rischio

L'obbligo dell'Appaltatore di denunciare alla società assicuratrice, tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.

Copia della comunicazione predetta dovrà essere inviata, dall'Appaltatore, con lettera raccomandata anche alla Stazione Appaltante.

12.29.2 - Denuncia di sinistro

L'obbligo dell'Appaltatore appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, di darne immediata notizia per iscritto alla società assicuratrice, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti.

Copia della comunicazione e del rapporto predetti dovranno essere inviati dall'Appaltatore con lettera raccomandata, anche alla Stazione Appaltante.

12.29.3 - Spese per la valutazione dei danni

L'obbligo dell'Appaltatore di pagare tutte le spese occorse per la valutazione dei danni nella procedura prevista dalle condizioni generali di polizza.

Pertanto restano a carico dell'Appaltatore sia le spese del Perito dell'assicurato che la metà delle spese del terzo Perito, nonché le altre eventuali spese che la Stazione Appaltante dovrà sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

12.29.4 - Imposte ed altri carichi

L'obbligo dell'Appaltatore di sopportare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza del contratto, così come discendente dall'applicazione delle condizioni generali di polizza.

12.29.5 - Aumento dell'importo degli interventi

L'obbligo dell'Appaltatore di denunciare alla società assicuratrice ogni aumento dell'importo delle opere e di pagare il premio relativo.

Pertanto, entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo; in caso contrario vi provvederà la Stazione Appaltante stessa e, senza necessità di messa in mora, tratterà l'importo dei premi relativi dall'emettendo certificato di pagamento oppure dalle altre somme in sue mani.

12.29.6 - Danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose

E' obbligo dell'Appaltatore risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

12.29.7 - Facoltà di accordo e nomina dei periti

In caso di sinistro la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è demandata alla Stazione Appaltante.

12.30 - Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza

Ove necessario, è a carico dell'Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e per l'ottenimento di concessioni, permessi e licenze relativi all'uso delle opere eseguite, e (purché rispondenti al progetto approvato od alle successive varianti sempre approvate) ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

12.31 - Pulizia delle opere

12.31.1 - Pulizie delle opere in corso di costruzione

La costante pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte o maestranze.

Nel caso in cui la movimentazione (accesso, transito, sosta provvisoria, ecc.) dei mezzi di cantiere dovesse interessare aree di stretta pertinenza con il traffico aereo (piazzale di sosta aa/mm, vie di circolazione, bretelle, raccordi, pista di volo, ecc.) sarà fatto assoluto obbligo all'Appaltatore di provvedere di mantenere in costante pulizia (mediante allontanamento di residui di materiali/fod, asportazione di polveri, ecc.) onde non arrecare alcun pregiudizio al transito degli aeromobili, assicurandosi altresì che nessun mezzo d'opera, attrezzatura, macchinario, né residuo di lavorazione (terre, aggregati, calcestruzzi, bitumi, ecc.) permanga sull'area stessa, essendo responsabile, in caso contrario, di eventuali danni derivanti da incidenti e/o disfunzioni, assicurando inoltre idonea vigilanza e presidio delle aree in questione.

12.31.2 - Materiali provenienti dalle demolizioni

Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito della Committente tutti i materiali di demolizione ritenuti recuperabili dalla Direzione E./AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima Direzione E..

In caso di materiali provenienti da demolizioni di opere precedentemente utilizzate come contenitori o per trattamenti di materiali inquinanti, nocivi o tossici, i materiali stessi dovranno essere inviati a cura e spese dell'Impresa a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente.

12.32 - Accesso al cantiere ed uso dei ponti, impalcature, costruzioni provvisionali, ecc. da parte di altre Imprese o Ditte

L'Appaltatore deve consentire il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in corso di costruzione alle persone dipendenti dalle Imprese o Ditte, cui siano affidati i lavori e forniture eventualmente scorporati dall'appalto, od alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà concedere alle suddette Imprese, Ditte o persone, senza diritto ad alcun compenso, l'uso parziale o totale dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali, degli apparecchi di sollevamento, esistenti in opera in relazione all'avanzamento dell'appalto, per tutto il tempo occorrente alle esecuzioni dei lavori ed alla effettuazione delle forniture che la Stazione Appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte.

12.33 - Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei materiali, provviste e forniture escluse dall'appalto

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisionali, alla sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Impresa medesima e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni dalla Direzione E., nonché alla conservazione e custodia dei materiali, forniture, provviste ed opere escluse dall'appalto od eseguite dalla Stazione Appaltante da altre Imprese o Ditte per conto della Stazione

Appaltante medesima.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza ed alla posa in opera.

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo/verifica da parte della Stazione Appaltante, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

12.34 - Custodia, conservazione e manutenzione fino all'approvazione collaudo/verifica

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo/verifica.

12.35 - Uso anticipato delle opere

Si richiama integralmente quanto indicato al successivo Art. 40.

E' in facoltà della Stazione Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo/verifica.

12.36 - Sgombero del cantiere

È a carico dell'Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, di tutti i materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore e dei subappaltatori esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore stesso ogni spesa conseguente.

12.37 - Pulizia finale

L'Appaltatore deve provvedere:

- alla perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, delle pavimentazioni, delle strade, degli spazi liberi, ecc.;
- alla ripresa, il ripristino, la rifinitura e/o il rifacimento, se necessario, della segnaletica orizzontale del piazzale di sosta aeromobili, delle vie di circolazione (bretelle di collegamento e raccordi), nonché della viabilità interna perimetrale e di servizio (sia civile che militare);

- alla pulizia completa degli impianti meccanici, elettrici, dei fuochi dell'impianto voli notturni, dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati, ecc., provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna definitiva dei lavori alla Stazione Appaltante.

12.38 - Imposte di registro, tassa di bollo, ecc.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione degli interventi e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione degli interventi;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (art. 112 comma 2 del Regolamento) dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo/verifica.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

12.39 - Contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti

Qualora l'Appaltatore per la redazione di progetti, relazioni, disegni e calcoli si avvalga dell'opera di Ingegneri o Architetti non dipendenti dallo stesso, all'atto delle presentazioni di tali elaborati deve dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento al Professionista e dei contributi di cui alla legge citata che lo stesso è tenuto a versare a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti.

In caso contrario l'Appaltatore dovrà rilasciare alla Stazione Appaltante una dichiarazione in carta legale ai fini della rivalsa da parte della Stazione Appaltante stessa nel caso di inadempienza, qualora risulti che i redattori degli elaborati suddetti rientrino nella categoria (professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria) per la quale è dovuto il contributo.

12.40 - Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori, anche per fasi, in zona aeroportuale

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione degli interventi, eventualmente anche per fasi, in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni che a tale circostanze consegue.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le normative in vigore per la circolazione dei mezzi in zona aeroportuale (bandierine, luci, rompifiamme, etc.) nonché sottoporre ad eventuali collaudi degli Enti preposti i suddetti automezzi.

Per la risoluzione di eventuali situazioni di emergenza e/o di particolari necessità operative, al fine di garantire, con le adeguate condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto delle prescrizioni Regolamentari ENAC, sia il prosieguo delle lavorazioni d'Appalto sia il servizio aeroportuale, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Società Di Gestione e della Direzione E., dalla consegna fino all'ultimazione dei lavori d'Appalto, quanto di seguito specificato:

- n° 24 segnali luminosi campali di tipo aeroportuale completi di tutti gli accessori di installazione, lampade e lenti x la variazione dei codici colore;
- n° 24 segnali catarifrangenti blu di bordo con superficie visibile minima di 150cmq del tipo conforme ai dettami del vigente Regolamento ENAC;
- adeguata scorta di cavo per circuiti serie (almeno 1.000 metri) del tipo RG7H1R-3,6/6Kv sez. 1x6mmq.

12.41 - Permessi di accesso

I permessi di accesso per il personale ed i mezzi all'interno dell'area aeroportuale devono essere richiesti alla Direzione dell'Esecuzione del contratto e saranno rilasciati a cura della Stazione Appaltante ed a spese dell'Appaltatore.

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata dell'Appaltatore specificando i seguenti dati:

- per il personale: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, estremi di un documento di riconoscimento (tipo, numero, data ed autorità rilasciante);
- per i mezzi: tipo, targa, estremi immatricolazione ed assicurazione.

I permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno 10 gg. dalla data di utilizzo.

12.42 - Piano delle Committenze

L'Appaltatore deve produrre, con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di inizio lavori, il relativo piano delle Committenze, indicando il nominativo dei possibili fornitori e subappaltatori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna

in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni.

La mancata presentazione del piano delle Committenze nei termini stabiliti potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento.

12.43 - Monitoraggio dell'avanzamento fisico-economico-temporale degli interventi

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere, durante il corso degli interventi, e fornire mensilmente, alla Direzione E., un elaborato, secondo un modello da concordare, che illustri lo stato di avanzamento fisico delle lavorazioni in appalto ed evidenzi eventuali scostamenti temporali ed economici (curva ad "S" nel diagramma importi/tempo, sia programmati che effettivamente maturati) rispetto al programma lavori approvato, motivandone le cause. Tale documento dovrà anche contenere la valutazione tecnico-economica dell'Appaltatore circa le produzioni prevedibili per il mese successivo nonché l'aggiornamento del programma "a finire".

12.44 - Oneri per la qualifica di materiali, prodotti, impianti ed apparecchiature

Sostenere direttamente i costi e gli oneri per le attività, effettuate da parte del personale di Direzione E. al fine di qualificare i materiali, manufatti, elementi semplici o complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature impiegati o comunque occorrenti alla realizzazione dell'opera. Nei suddetti oneri sono da intendersi compresi anche i costi per prelievi, spedizioni, prove in situ ed in laboratorio, ecc.

In caso di attività presso i produttori/fornitori fuori del cantiere dell'Aeroporto di Bari dovrà farsi direttamente carico ovvero rimborsare le eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio anticipate/sostenute dai Tecnici della Direzione E. per l'espletamento di tali attività.

12.45 - Modalità da rispettare per il trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e dei residui di lavorazione

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto ha l'obbligo di registrare, anche attraverso l'utilizzo di un suo sottoposto dell'ufficio Direzione E. tutti i movimenti dei materiali verso le discariche, compreso l'onere della verifica delle quantità e tipologia degli stessi, della loro destinazione finale e della regolarità degli atti relativi secondo quanto dettato dalle vigenti norme di settore.

Si intendono richiamate, anche se non espressamente citate, tutte le leggi e normative riguardanti la tematica ambientale, che dovessero avere applicabilità con il cantiere in oggetto.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giuste le norme – che qui si intendono integralmente riportate - di cui al *D.LGS.81/08* ed alle successive modifiche ed integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Salvi gli adempimenti di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore provvederà inoltre alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza del D. Lgs 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere od incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.

ART. 14 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui al Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente il cantiere, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore E. ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al primo comma, o delle persona di cui al secondo, terzo o quarto comma, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al terzo comma deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale tecnico, abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione delle opere.

ART. 15 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della condotta, disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti (tecnici, operai e maestranze in genere) ed a quelli dei subappaltatori, fornitori, installatori etc. le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 16 - ONERI E RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE - DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante metterà gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore, per il tempo strettamente occorrente all'esecuzione delle opere, le aree necessarie all'installazione del cantiere, rimanendo a carico dell'Appaltatore l'allestimento del cantiere, della relativa viabilità ed il pagamento per l'allacciamento e la fornitura dei servizi (acqua, elettricità, gas, telefono, ecc.).

Fanno inoltre carico alla Stazione Appaltante gli onorari del Direttore E., dei suoi assistenti (Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere), del personale comunque facente parte dell'Ufficio Tecnico e del Coordinatore della sicurezza, nonché il compenso per la

Commissione di Collaudo in corso d'opera e per il Collaudatore Statico delle opere in c.a. (L.1086/71).

Rappresentanza della Stazione Appaltante - Direzione Esecuzione Contratto

I nominativi del Responsabile del Procedimento (R.P.), del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.) e del Coordinatore per la Sicurezza verranno comunicati all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al Responsabile del Procedimento ed al Direttore E., quali suoi rappresentanti per quanto attiene sia alle procedure amministrative che alla conduzione e gestione tecnica ed economica dell'Appalto, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti.

In linea di massima, i compiti della Direzione Esecuzione sono:

- a) redigere la relazione preliminare, prima della stipula del contratto di appalto, che riferisce sulla verifica del progetto, in relazione del terreno, al tracciamento, al sottosuolo e alla valutazione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le maestranze si troveranno ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza ivi adottate;
- b) controllare che l'inizio degli interventi avvenga sulla base di tutti i documenti tecnici, contrattuali ed autorizzativi necessari;
- c) prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché le opere siano eseguite a regola d'arte ed in conformità al disposto contrattuale;
- d) emettere per iscritto ordini di servizio e disposizioni di cantiere ai quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi salvo esprimere osservazioni, riserve o contestazioni, avvisare la Stazione Appaltante ed, eventualmente, ripetere l'ordine scritto citando il manifesto assenso di essa;
- e) approvare i progetti costruttivi, la cui redazione per contratto è a carico dell'Appaltatore, esigendo tra gli elaborati la presenza del Piano di Manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- f) provvedere alla consegna dei lavori alle ditte che operano direttamente per conto della Stazione Appaltante entro i tempi utili;
- g) assicurare una costante e quotidiana presenza durante il corso delle lavorazioni di qualificato personale tecnico di assistenza, per garantire il pieno rispetto di quanto contenuto nel progetto; tale personale sarà in possesso delle adeguate qualifiche professionali;
- h) provvedere alla misurazione delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore e redigere tutti gli elaborati ed atti contabili, secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia di Misura e Contabilità;
- i) operare un costante controllo di materiali, manufatti, elementi semplici o complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature, approvvigionati, impiegati o comunque occorrenti alla realizzazione dell'opera o di sue parti;
- j) accertare che, nelle varie fasi degli interventi, vengano rispettate da parte dell'Appaltatore e per quanto applicabili le disposizioni e gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di costruzioni civili ed impianti, di igiene e sicurezza sul

- lavoro, ecc.;
- k) emettere gli ordini e le disposizioni per l'effettuazione di saggi, campionature, prove e verifiche in corso d'opera e finali, ivi incluse quelle di officine e laboratorio;
 - l) emettere gli Stati di Avanzamento ed il Conto Finale secondo le modalità e tempistiche previste dal presente documento e comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge, fatta salva ogni diversa pattuizione contrattuale tra le parti;
 - m) predisporre tutti gli atti tecnici ed amministrativi occorrenti e previsti per l'approvazione ed esecuzione di eventuali perizie e/o di assestamento finale;
 - n) redigere gli atti e la relazione a corredo del Conto Finale;
 - o) formulare controdeduzioni nei riguardi di eventuali riserve dell'Appaltatore, redigendo presentando al Responsabile del Procedimento la prevista "Relazione riservata".

CAPO III

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 17 - GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell'esecutore, ai sensi dell'art. 304 del DPR n. 207/10.

Per motivi di continuità dell'operatività aeroportuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna parziale o frazionata in distinte fasi. In ogni caso, a tutti gli effetti di legge e comunque ai fini della decorrenza del termine contrattuale di ultimazione lavori, la data di consegna lavori resterà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, il direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle opere, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio degli interventi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

L'accesso all'area interessata dagli interventi dovrà avvenire attraverso i varchi esistenti all'atto della consegna e che saranno indicati dalla Direzione E.; pertanto l'Appaltatore dovrà, in sede di consegna, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso e di aver preso conoscenza delle necessità di dover disporre di particolari mezzi di sollevamento in quota.

Qualunque danno verificatosi alle infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il trasporto ed il montaggio delle proprie forniture sarà ripristinato a cura e spese dell'Appaltatore.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di opere nelle quali questo sia frazionato come previsto dal

precedente cavoverso, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il secondo comma del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 18 - ORDINE DEGLI INTERVENTI

Per ragioni legate all'operatività aeroportuale, gli interventi dovranno svilupparsi, per quanto possibile, in aderenza al programma allegato agli elaborati progettuali posti a base di gara e comunque secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Direttore Esecuzione o dalla Stazione Appaltante.

Ferme restando le indicazioni di cui sopra, l'Appaltatore ha comunque la facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più opportuno, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei termini contrattuali e seguendo le prescrizioni relative alle singole categorie, incluse nel Capitolato tecnico prestazionale e nelle corrispondenti descrizioni dell'Elenco Voci.

In generale tutte le varie categorie si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicate dal cronoprogramma costruttivo che l'Appaltatore è obbligato a presentare in sede di gara. Tale programma lavori dovrà comunque tenere conto delle indicazioni contenute nell'elaborato "Cronoprogramma degli interventi".

Tuttavia l'Appaltatore riconosce ed accetta sin d'ora che, alla luce delle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze esistenti fra le opere di cui al presente appalto e le attività proprie dell'Aeroporto, ovvero altre opere in contestuale realizzazione da parte di terzi esecutori, la Direzione E., sulla base dell'esistenza di specifici ed oggettivi presupposti tecnici, potrà chiedere di variare l'ordine degli interventi senza che per ciò l'Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilità connesse all'esecuzione dell'opera.

Pertanto, qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento delle opere una diversa gradualità, alla Direzione E. è riservata la facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

In sede di aggiornamento del programma degli interventi, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione E., garantendo in ogni caso il rispetto del termine finale. L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri riconoscendo la natura di "impedimento oggettivo" alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine degli interventi, allorché tale riconoscimento sia da ricondursi alle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze con le opere in contestuale esecuzione.

Prima di intraprendere lavorazioni di qualunque natura, ovvero dare inizio a

qualsiasi attività sulle aree operative aeroportuali (zone di movimento, manovra, transito e sosta degli aeromobili) o in prossimità delle stesse, l'Appaltatore deve assicurarsi che la competente Autorità aeroportuale abbia:

- **emesso il necessario NOTAM (NOTice To AirMen) o "Avviso di Attenzione", notificante l'inagibilità parziale o totale dell'area impegnata;**
- **dato disposizioni per la segnalazione diurna e/o notturna di ciascuna delle estremità delle aree inutilizzabili, mediante dispositivi aventi forma, dimensioni, colori, cadenza di lampeggiamento precisati dall'Annesso 14 alle Norme ICAO, edizione vigente al momento dell'inizio dell'attuata inagibilità.**
- **i percorsi dei mezzi da e per le aree di intervento dovrà essere preventivamente concordato con la Stazione Appaltante ed E.N.A.V. al fine di permettere lavorazioni in continuità d'esercizio dell'Aeroporto.**
- **nel corso delle lavorazioni si dovrà evitare con massima cura di sollevare terriccio e polveri che, trasportate dal vento, possono generare problemi alle normali e regolari operazioni di volo (decollo/atterraggio) dei velivoli, adoperando tutte le misure necessarie (vedi bagnatura delle aree prima delle lavorazioni) per evitare tali inconvenienti.**

ART. 19 - ORDINI DI SERVIZIO

Tutti gli ordini emessi dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione E. dovranno risultare da atto scritto mediante appositi "Ordini di Servizio" od annotazioni riportate dal Direttore dell'Esecuzione.

Gli Ordini di Servizio non costituiscono sede per l'iscrizione di eventuali riserve e devono essere restituiti al Direttore E. timbrati e firmati dall'Appaltatore per avvenuta conoscenza.

Qualora l'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione E. entro e non oltre 7 giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine.

Per le mancate ottemperanze agli Ordini di Servizio predetti verrà applicata la penale nelle forme e modalità di legge, per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore.

ART. 20 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio degli interventi, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione E. un proprio programma esecutivo elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve in particolare:

- essere impostato secondo le tipologie di GANTT o PERT e riportare per ogni lavorazione, le risorse umane e le tecnologie adottate; le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed essere approvato dalla Direzione E., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione E. si sia pronunciata il programma esecutivo si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- tenere conto della presenza di altri Appaltatori.

Il programma esecutivo dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante Ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione degli interventi e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento generale, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dagli interventi intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs 81/08 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 21 - MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

È a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo dell'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, alla preventiva campionatura di componenti, materiali ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e dell'esecuzione, da parte del Direttore Esecuzione stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore E. e dall'Appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi indicati dalla Direzione E..

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal progetto.

E' a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi, in corso d'opera e finali, ritenuti necessari per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche esecutive, funzionali e prestazionali di componenti, materiali e manufatti, tutta l'attrezzatura e mezzi necessari per l'esecuzione degli stessi nonché il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore E., per l'ottenimento dei relativi certificati.

A tal proposito si richiama quanto previsto al precedente punto 12.16 "Prove di carico e verifiche".

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

Qualora, successivamente all'effettuazione delle verifiche e/o in sede di collaudo venga accertata la non corrispondenza dei materiali e/o parte delle opere alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari o finali suddette dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Direttore E.; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore Esecuzione, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente documento, non emetterà il verbale di ultimazione fino a quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

ART. 22 - TEMPI ULTIMAZIONE INTERVENTI – TERMINI DI SCADENZA INTERMEDI

Il **tempo utile** per dare ultimati tutti gli interventi compresi nell'appalto, le relative forniture così da dare le opere appaltate completamente ultimate a perfetta regola d'arte, agibili e funzionanti in perfette condizioni (comprese prove di verifica, tarature, calibrazioni, omologazioni, ecc.) è di **120 (diconsi centoventi) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna.

I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed ultimazione delle opere non saranno conteggiati fra quelli utili.

Gli interventi avranno effettivo inizio non appena possibile, una volta completate le operazioni di installazione ed attivazione del cantiere ed approvvigionati i necessari

materiali e mezzi d'opera, per poi proseguire con la massima celerità e senza interruzioni.

Dovrà essere rispettata la fasatura degli interventi e la relativa tempistica nonché le previste modalità esecutive in termini di sicurezza operativa, secondo quanto riportato nel "Cronoprogramma".

In particolare, per quanto concerne le temporanee penalizzazioni (interdizione di alcune piazzole di sosta, chiusura provvisoria raccordo, adozione di segnaletica orizzontale transitoria, ecc.) che si renderà necessario attuare sia durante determinate fasi di lavorazione che in corrispondenza dei passaggi tra sub-fasi successive, si fa rimando ai contenuti degli elaborati allegati (grafici e descrittivi) ed a quanto verrà definito in sede di redazione del progetto esecutivo.

L'ultimazione degli interventi, appena avvenuta, dovrà essere comunicata mediante raccomandata postale A/R (escluso ogni altro mezzo) dall'Appaltatore al Direttore Esecuzione il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella formulazione dell'offerta ha considerato, in piena e totale autonomia di valutazione, ogni onere derivante e connesso direttamente o indirettamente al rispetto del suddetto termine contrattuale.

La mancata osservanza del termine contrattuale per l'ultimazione di prima e seconda fase comporterà l'applicazione della penale.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine delle lavorazioni e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o di conformità, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 23 - SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGHE

La sospensione e la ripresa sono disciplinate dall'art. 308 del D.P.R. 207/10.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro od in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza potrà ordinare la sospensione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione previsti dal contratto.

23.1 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le opere nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al primo comma, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al Direttore Esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore Esecuzione.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore Esecuzione qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore E. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al quarto comma sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

ART. 24 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso, la Stazione Appaltante potrà prescrivere che gli interventi siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta.

Per quanto sopra elencato, l'Appaltatore dovrà prevedere congrua compensazione nell'ambito della propria offerta d'appalto e perciò non potrà trarre titolo per richiedere ulteriori indennità e compensi di sorta.

ART. 25 - ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dell'Esecuzione con lettera raccomandata a/r l'avvenuta ultimazione degli interventi.

A seguito della suddetta comunicazione, il Direttore Esecuzione, previa formale convocazione dell'Appaltatore, procederà in contraddittorio con quest'ultimo alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Gli interventi saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Dalla data del certificato di ultimazione decorreranno i termini per la redazione dello Stato Finale e per l'effettuazione dei collaudi/verifiche

Si richiama a tal fine quanto stabilito dall'art. 309 del DPR 207/10.

ART. 26 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio degli interventi eseguiti in più o in meno.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione E., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione E. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore E. volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 311 del DPR 207/10.

ART. 27 - LAVORAZIONI NON PREVISTE - NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del presente capitolato.

Qualora tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell'articolo 3, terzo e quarto comma del presente documento, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui previsti dal D.P.R. 207/10.

ART. 28 - LAVORI IN ECONOMIA

Verranno contabilizzate "in economia" le eventuali prestazioni esplicitamente chieste dalla Direzione E. e preventivamente autorizzate sotto tale forma.

Per gli eventuali lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzature e mezzi di trasporto comprende tutti gli oneri per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, i carburanti, i lubrificanti, i consumi di energia elettrica, assicurazioni, tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro occorra per il loro regolare funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

I prezzi relativi a materiali e noleggi, che saranno riconosciuti per eventuali lavori affidati in economia, saranno quelli riportati nell'Elenco Prezzi Unitari. Detti prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta.

Per le prestazioni di mano d'opera, si applicheranno i costi reali, orari in vigore al momento delle prestazioni, come da tabella del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per le opere civili e Tabelle ASSISTAL per quelle impiantistiche maggiorate del 15 % per spese generali e del 10 % per utile dell'Impresa. La maggiorazione sulle suddette tariffe di mano d'opera relativa all'utile dell'Impresa sarà soggetta al ribasso d'asta contrattuale, indicato per i lavori a corpo.

E' fatta salva ogni diversa pattuizione prevista in contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione E. le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta ed indicazione scritta del Direttore competente per l'esecuzione dei lavori in economia; l'Appaltatore dovrà prestarsi alla sottoscrizione del riepilogo settimanale che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore dell'Esecuzione.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra, non saranno in alcun modo riconosciute.

ART. 29 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Nessun materiale, impianto, apparato, sistema potrà essere posto in opera senza la preventiva qualifica da parte dell'Appaltatore e successiva approvazione da parte della Direzione E., nel rispetto delle prescrizioni del presente documento.

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI e per i materiali ed impianti elettrici dovranno possedere il marchio "CE".

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o che vengano emanate prima dell'ultimazione delle opere stesse.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto.

Le verifiche ed i controlli eseguiti durante il corso degli interventi dalla Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione E., non comportano l'esclusione della responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi e difformità, né determinano l'insorgenza di alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 30 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI - OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI CONTRATTO

Nel prezzo complessivo dell'appalto nonché nei singoli prezzi contrattuali sono da intendersi compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente documento e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi, oneri e magisteri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare gli interventi compiuti a perfetta regola d'arte, finiti in ogni loro parte e nei termini assegnati e quindi l'opera perfettamente funzionante ed agibile in piena rispondenza a tutte le norme in vigore.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere realizzabili e perfettamente funzionali le opere e gli impianti nel complesso ed in ogni loro particolare, onde dare le opere appaltate complete, funzionanti, agibili e rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata: ogni spesa principale ed accessoria, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa; ogni lavorazione e magistero per dare le opere completamente ultimati nel modo prescritto e comunque a perfetta regola d'arte, ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, diretti ed indiretti, previsti nel presente documento; tutte le spese tecniche per la Direzione del Cantiere, la progettazione costruttiva, i rilievi topografici, le indagini geognostiche, le prove di carico, ecc. ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

30.1 - Valutazione e misurazione degli interventi

Le norme di valutazione e misurazione risultano dalle le specifiche tecniche e

caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero dei materiali, componenti, parti d'opera, attrezzature e lavorazioni facenti parte del Progetto; esse saranno applicate per la contabilizzazione di tutte le quantità, da compensarsi a corpo, che risulteranno eseguite.

Le suddette norme di misura e contabilizzazione si applicheranno per la valutazione delle eventuali quantità risultanti in aumento (sempreché ordinate esplicitamente dal Direttore E. con apposito Ordine di Servizio) e in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfetario, a seguito di variazioni delle opere progettate che si rendessero necessarie in corso d'opera.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di elenco, i prezzi dell'elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale, od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.

30.2 - Misurazione delle lavorazioni

L'Appaltatore è tenuto a prestarsi, a richiesta della Direzione E., alle misure e constatazioni che questa ritenesse opportuno: peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente l'iniziativa per le necessarie verifiche, specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire dell'opera non potessero più essere accertate.

ART. 31 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure ed opere provvisorie atte ad evitare nell'esecuzione dell'appalto il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

L'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore, in caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali o per i quali sia stato emesso uno stato di allerta della Protezione Civile e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, ne fa denuncia scritta al Direttore E. immediatamente o, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore E. che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 166 del DPR n. 207/10.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare gli interventi, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali egli è tenuto a rispondere..

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

CAPO IV

CONTABILITA' DEI LAVORI, PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE OPERE

ART. 32 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE

Opere a corpo

L'importo delle opere "a corpo" deve intendersi come importo forfettario omnicomprendente, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità degli interventi.

Nel corrispettivo per l'esecuzione a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente documento, dalle specifiche tecniche e caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero dei materiali, componenti, parti d'opera, attrezzature e lavorazioni previste nel Progetto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere chiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

L'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, già in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 33 - CONTABILITÀ E RISERVE

La contabilità sarà tenuta in conformità a quanto stabilito dal DPR n. 207/10.

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore Esecuzione anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:

- libretto delle misure;
- liste settimanali per eventuali lavori in economia;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stati di avanzamento;
- certificati per il pagamento delle rate in acconto;
- conto finale.

Il Registro di Contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali, devono essere sottoscritti dall'Appaltatore nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore Esecuzione per la firma.

Le riserve devono essere iscritte sul Registro di Contabilità, a pena di decadenza, la prima volta successiva all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, le riserve devono essere sempre iscritte nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente rinnovate sul registro di Contabilità e poi confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico come previsto *dal DPR n. 207/10* ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. 34 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI

Ai sensi della legge in vigore non è dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale ogni qualvolta abbia eseguito le lavorazioni a corpo, per un importo determinato al netto del ribasso d'asta e comprensivo della quota parte di oneri per la sicurezza, pari a:

Euro 350.000,00 (diconsi Euro trecentocinquantamila/00).

Sull'importo dei relativi Certificati di Pagamento si applicherà la ritenuta, nella misura dello 0,50 %, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia dell'espletamento della manutenzione ed assistenza per la durata di Mesi 36 (a far data dal collaudo) prevista secondo le modalità descritte nel Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici, verrà effettuata la trattenuta di Euro 15.000,00 (5.000,00 per ogni anno) svincolabili annualmente quota parte, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali previste per la mancata prestazione del servizio secondo quanto indicato all'articolo 37.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi del DPR n. 207/10.

I singoli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) dovranno essere emessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Direttore E., della comunicazione scritta e documentata con la quale l'Appaltatore dichiara il raggiungimento degli importi stabiliti per i pagamenti in acconto.

L'emissione dei relativi Certificati di Pagamento dovrà avvenire entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Il termine per il pagamento, così come previsto *dal DPR n. 207/10*, decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione Appaltante, a mezzo di raccomandata a/r, regolare fattura dell'Appaltatore avente data di emissione successiva a quella del Certificato di Pagamento cui si riferisce.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previo deposito di garanzia fidejussoria di pari importo, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo/verifica, nonché previa accensione delle polizze, e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo e collaudo/verifica.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi *dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile*.

Ai pagamenti effettuati dalla Stazione Appaltante si applica quanto previsto *dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010*.

Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non potrà superare 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato stesso (giusta Art. 143, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs 231/02, modificato dal D. Lgs 192/2012).

ART. 35 - CONTO FINALE

Entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione, il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi del DPR 207/10, provvederà alla compilazione del Conto Finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore.

Il Conto Finale dovrà essere sottoposto all'Appaltatore e da questi sottoscritto entro 15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del

Procedimento, salvo la facoltà da parte dello stesso di presentare osservazioni entro lo stesso periodo.

ART. 36 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Trova applicazione la compensazione dei prezzi prevista dall'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6bis e 7, del Codice dei Contratti e s.m.i.

ART. 37 - PENALE PER IL RITARDO

37.1 - Penale per il ritardo

L'appaltatore è tenuto ad ultimare e consegnare alla Stazione appaltante finite e a perfetta regola d'arte, agibili e funzionali per l'uso cui sono destinate tutte le opere.

Per ciascuna fase d'intervento, in caso di ritardo dell'ultimazione imputabili all'appaltatore verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale imputabile a ciascuna fase come risulterà dalla contabilità dei lavori.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo comma, trova applicazione anche nei seguenti casi:

- a) ritardo nell'inizio delle lavorazioni rispetto alla data fissata dal direttore E. per la consegna;
- b) ritardo nella ripresa seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione E. per il ripristino di lavorazioni non accettabili o danneggiate.

La penale irrogata ai sensi del quarto comma, lettera a) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle lavorazioni, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma di cui all'articolo 20 del presente documento.

La penale di cui alla lettera b) è applicata all'importo ancora da eseguire.

La penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo delle lavorazioni di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'importo della penale come stabilito dal quarto comma, è da ritenersi comprensivo del rimborso degli oneri che la Direzione E. dovrà sostenere per il maggior tempo richiesto a garantire l'assistenza continuativa in Cantiere forfetariamente indicati in Euro 600,00 (Euro seicento/00) giornalieri.

L'ammontare della suddetta penale, nonché gli eventuali ulteriori danni saranno detratti dal credito dell'Appaltatore in corso d'opera in sede di emissione dei SAL e dei relativi Certificati, mediante trattenuta sulla fattura a questo relativa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora la Stazione Appaltante intenda eseguire, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori interventi anche non previsti negli elaborati progettuali, per i quali sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante stessa, a suo insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

L'ammontare delle penali relative agli inadempimenti di cui ai precedenti articoli e le eventuali ulteriori somme risarcitorie verranno detratte dall'importo del corrispondente o del primo successivo certificato di pagamento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta dal Responsabile del Procedimento nell'ambito della **Manutenzione e assistenza del Sistema di Supervisione Centrale, venga effettuata sulla base di quanto indicato nel Disciplinare descrittivo e prestazionale.**

Qualora, nell'esecuzione del servizio richiesto, si verificassero delle inadempienze, oltre al mancato pagamento del servizio o di parte di esso relativamente alle prestazioni non rese, il Committente, una volta accertata l'imputabilità dell'Appaltatore, applicherà delle penali, come di seguito specificato.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto del Committente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutta la prestazione o di parte di esso, quando l'Assuntore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita, addebitandone le spese all'Appaltatore.

Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza o imperizia.

La penale viene applicata dal Committente su richiesta del Responsabile del Procedimento, previa contestazione all'Assuntore del fatto che ne costituisce il presupposto e previa acquisizione delle deduzioni che l'Assuntore ha facoltà di produrre nei 7 giorni successivi alla contestazione, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso, mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute dal Committente.

Il Committente potrà anche rivalersi sulla garanzia di esecuzione, che in questo caso dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'Assuntore.

L'applicazione della penale non solleva l'Assuntore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Per la mancata assistenza entro le 24 ore dal momento della comunicazione viene prevista l'applicazione di una penale giornaliera nella misura di Euro 200,00.

ART. 38 – COLLAUDI/VERIFICHE

La Stazione Appaltante procederà, tramite l'ENAC, sia ai collaudi in corso d'opera che al collaudo/verifiche finali, ai sensi del Codice dei Contratti secondo le modalità stabilite dal DPR 207/10.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione E. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Il collaudo/verifica in corso d'opera non costituisce in alcun caso accettazione provvisoria delle parti di opera sottoposte a prova di collaudo.

I collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che è a cura ed onere dell'Appaltatore.

Nel caso in cui tra gli interventi ultimati vi siano comprese opere in c.a., in c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086/71 e non siano stati ancora nominati i collaudatori, il Direttore Esecuzione provvederà ad eseguire le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme all'Appaltatore.

Il certificato di collaudo/verifica ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro gli ulteriori 2 (due) mesi.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo/verifica.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata delle opere ultimate o di parte di esse. In tal caso decade l'obbligo di custodia, conservazione e gratuita manutenzione

ART. 39 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL'OPERA

A seguito del collaudo provvisorio favorevole, l'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione.

In tal caso la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, con lettera raccomandata, il termine perentorio entro il quale dovrà ricevere in consegna le opere.

A tale richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo né potrà chiedere compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli *artt. 1667 e 1669 del Codice Civile*.

Qualora si verifichi tale evenienza per le opere anticipatamente consegnate alla Stazione Appaltante e dalla stessa utilizzate decadrà l'obbligo di custodia, conservazione e manutenzione a carico dell'Appaltatore, mentre continueranno ad essere vigenti tutte le assicurazioni e garanzie.

ART. 40 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE

E' facoltà della Stazione Appaltante utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori previ accordi con la Direzione Esecuzione e l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

Verrà redatto un verbale di constatazione tecnica, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, così da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte della Stazione Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione Esecuzione contratto. Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per la Stazione Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico amministrativi che potrà fare la Commissione.

La consegna anticipata delle opere dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante dovrà avvenire unicamente per il tramite della Direzione Esecuzione.

In caso di consegna anticipata di parte delle opere realizzate, la Stazione Appaltante provvederà alla manutenzione ordinaria delle stesse, rimanendo comunque invariato per l'Appaltatore l'obbligo concernente le garanzie di legge, nonché l'eliminazione dei vizi palesi ed occulti.

A tutti gli effetti anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla Stazione Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo/verifica.

CAPO V

GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 41 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 % (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei Contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del Direttore Esecuzione e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo/verifica o del certificato di regolare esecuzione.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le lavorazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione quanto riportato al successivo comma del presente articolo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita alla Magistratura ordinaria Foro di Bari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le lavorazioni né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'esecuzione degli interventi ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante procede ai sensi del DPR n. 207/10.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione, compresa l'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni.

I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle opere;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione delle lavorazioni o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nella esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.LGS 81/08 e s.m.i., ovvero ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore E., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle opere.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Esecuzione e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali

materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, come segue:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo delle lavorazioni di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo degli interventi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo delle opere eseguite dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante, per effetto della tardata ultimazione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di Direzione, assistenza, contabilità e collaudo/verifica, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 44 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, di divulgare e pubblicizzare informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta di questa.